

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2541)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 16 novembre 1967  
(V. Stampato n. 4166)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

**di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 novembre 1967*

Abolizione del contributo a carico degli Istituti di assicurazione sociale previsto dall'articolo 52, lettera *f*), del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1960, non è più dovuto alle Camere di commercio, industria e agricoltura il contributo previsto, a carico degli Istituti di assicurazione sociale, dall'articolo 52, lettera *f*) del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

I contributi di cui al comma precedente eventualmente pagati alle Camere di commercio, industria e agricoltura dopo la data del 31 dicembre 1959, sono irripetibili.